



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

via s. andrea, 1 – cap 31035 cod. fisc. 00449960269

Servizi anagrafici, demografici ed elettorali

tel. 0423 1951310 fax 0423 868808 – E_mail: anagrafe@comune.crocetta.tv.it

Prot. nr. 9879

Crocetta del Montello, 20 ottobre 2008

OGGETTO: Disposizioni transitorie per l'affidamento ai familiari delle ceneri di persone defunte, per la conservazione in abitazioni private.

IL SINDACO

Premesso che con legge n. 130 del 30.03.2001 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri o, alternativamente, alla tumulazione, all'interramento o all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

considerato che il Regolamento, previsto dall'art. 3 della legge medesima, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 30/03/2003 n. 1, non è stato a tutt'oggi ancora emanato;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 2957/2003 e atteso che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a. dell'8 marzo 2004;

considerato in particolare che il citato parere del Consiglio di Stato, nel merito della possibilità di affidamento delle ceneri ai familiari, in applicazione della legge 30/03/2001 n. 130, così recita: “...dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie vigenti, può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione....”;

atteso che l'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 individua soggetti e modalità per il rispetto della volontà di cremazione espressa dal defunto e ritenuto di dare applicazione a tale disposizione per diretta conseguenza e coerenza anche ai fini dell'affido delle ceneri a familiare;

richiamata inoltre la circolare del Ministero dell'Interno 01/09/2004 prot. n. 04008327-15100/390 n. 37/2004 avente ad oggetto: “Art. 79 del DPR 285/1990 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del DPR 445/2000”, la quale specifica che, nell'ambito della semplificazione delle norme e procedure, la manifestazione di volontà dei parenti per la richiesta di cremazione può essere espressa applicando il disposto dell'art. 38, comma 3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

ritenuto che dette disposizioni possono essere mutate anche per la manifestazione della volontà del defunto ai fini dell'affidamento dell'urna ove espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;

atteso che la nota di data 16 novembre 2005 prot. 780053/51.00.00.23.00 dell'Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione del Veneto, indirizzata a tutti i Comuni della Regione Veneto, in riferimento alla legge n. 130 del 30.03.2001 ed al sopraccitato parere del Consiglio di Stato, così recita: “..... Dall'insieme delle disposizioni vigenti, si può individuare, quindi, una completa disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie.



In particolare:

- le modalità di espressione della volontà del defunto sono disciplinate dall'art. 79 DPR 285/90;
- l'obbligo di sigillare l'urna e l'obbligo di apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto sono previsti dall'articolo 3 comma 1 lettera e) della legge 130/2001;
- le modalità di verbalizzazione della consegna sono fissate dall'articolo 81 DPR 285/90;
- la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate è definita dall'articolo 343 R.D. 1265/1934.

Non vi sono pertanto motivi per i quali i Comuni non possano rilasciare l'autorizzazione all'affidamento ai familiari delle urne cinerarie, salvo che non vi siano vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria.”;

considerato che i familiari dei defunti manifestano sempre più frequentemente il desiderio di poter conservare nella propria abitazione le ceneri risultanti dalla cremazione dei propri cari, in ottemperanza alla volontà espressa in vita dagli stessi;

considerato altresì che è compito specifico dell'ente pubblico, nel rispetto della normativa in vigore, dare risposte positive alle istanze che provengono dalla cittadinanza amministrata;

ritenuto opportuno, in via temporanea, fino all'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001 n. 130, stabilire le necessarie disposizioni operative per l'affidamento ai familiari delle ceneri di persona defunta;

visti:

- gli artt. 79, 80, 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990 n. 285.;
- la legge 30 marzo 2001 n. 130;
- il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare;
- il parere del Consiglio di Stato – Sezione 1 – di data 29/10/2003 n. 2957/2003 – citato nel Decreto del Presidente della Repubblica 24/02/2004 al quale il Ministero della salute si è conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a. di data 8 marzo 2004;
- la circolare del Ministero dell'Interno 1 settembre 2004 prot. N. 04008327-15100/390 n. 37/2004;
- la nota di data 16 novembre 2005 prot. 780053/51.00.00.23.00 dell'Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Veneto;

DECRETA

1. di fissare, transitoriamente e fino all'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001 n. 130 le seguenti disposizioni operative per l'affidamento ai familiari delle ceneri di persone defunte:

- a) le ceneri del defunto, possono essere affidate per la conservazione in abitazioni private in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado), residenti nel Comune di Crocetta del Montello sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge, e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
- b) la volontà di cui al punto precedente, ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto, nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di cui all'art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;



- c) per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti; nella istanza devono essere indicati:
- i dati anagrafici e la residenza del richiedente ed il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
- d) l'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo punto, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto;
- e) condizioni dell'affidamento delle ceneri:
- l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
 - sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna;
- f) cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente;
- g) nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è riconsegnata al Comune, previa formale richiesta, con assoggettamento alle modalità e tariffe previste;
- h) per i consegnatari dell'urna cineraria a non residenti nel Comune di Crocetta del Montello è informato il Comune destinatario delle ceneri;
- i) di incaricare gli ufficiali di stato civile delegati del rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e dell'affidamento familiare dell'urna cineraria;
- j) con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione di affido;
- k) in appositi registri, anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari;
2. di inviare copia della presente all'Ufficiale dello Stato Civile di Crocetta del Montello con incarico di effettuare le operazioni previste ai punti precedenti (verbale di consegna e affidamento dell'urna cineraria).



IL SINDACO
(Eugenio Mazzocato)